

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 22

Adunanza 10 maggio 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SANTENA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. (DELIBERA C. C. N. 25 DEL 06/03/2000) - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 408 - 101492/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, BARBARA TIBALDI e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Santena:

- è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 79-20994 del 26/05/1988, nonché di una Variante non sostanziale approvata con D.G.R. n. 51-19219 in data 19/10/1992, oltre che di una Variante Specifica (finalizzata alla risoluzione dei problemi conseguenti all'evento alluvionale del '94) approvata con D.G.R. n. 11-27805 in data 19/07/1999;
- ha approvato, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 41/97, dodici varianti parziali;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 25 del 06/03/00 la Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 31/03/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 41 sopracitata.

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 25 del 06/03/00 di adozione;

Rilevato che con la Variante proposta si intende traslare di circa 12 m. verso nord la zona produttiva denominata AIP 12 (istituita con precedente variante parziale), senza incrementare la dotazione di tali aree nell'ambito del P.R.G., per consentire una diversa soluzione dislocativa all'ampliamento dell'esistente macello;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art 7 della L.R. 56/77 e attualmente all'esame della Regione, la variante in esame non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 14/05/00;

Vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 04/05/00;

Dato atto che con separato provvedimento viene inoltrato un parere con il quale: a) si ripropone l'osservazione già formulata in occasione della precedente variante (che aveva istituito l'area industriale), in relazione alla collocazione a ridosso della S. P. 122 dell'area per servizi e di uno degli accessi al lotto, ritenuta pregiudizievole per la sicurezza e la scorrevolezza del traffico sovracomunale; b) si puntualizza che, l'affermazione *".. la variante in questione sarà condizionata alla realizzazione dello specifico intervento .."* contenuta all'interno della delibera di adozione e ribadita anche nella relazione illustrativa, configura una procedura non prevista dalla legislazione vigente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G. del Comune di Santena, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 06/03/00, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Santena la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso